

L'INCIDENZA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA PORTATA DELLE PRONUNCE ITALIANE IN PUNTO DI GIURISDIZIONE. I CASI *INTEREDIL E GOTHAER*

Elena D'Alessandro

Professore ordinario di diritto processuale civile,
Università di Torino
elena.dalessandro@unito.it

RIASUNTO: Il saggio si propone di verificare in che modo il dialogo tra giudice nazionale e Corte di giustizia, attuato tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale interpretativo di cui all'art. 267 Trattato FUE, abbia inciso sull'autonomia processuale degli Stati membri in tema di efficacia delle pronunce sulla giurisdizione. A questo fine sono prese ad esame le sentenze *Interedil* e *Gothaer* e la loro influenza sul diritto processuale civile italiano.

Parole chiave: pronunce sulla giurisdizione, efficacia

ABSTRACT: The essay aims to verify how the dialogue between the national judge and the Court of Justice, implemented through the instrument of the preliminary ruling (art. 267 FUE Treaty), has affected the procedural autonomy of the Member States in terms of effective rulings over jurisdiction. With this purpose, the *Interedil* and *Gothaer* judgments and their influence on the Italian civil procedural law are examined.

Keywords: rulings over jurisdiction, effectiveness

Sommario: 1. Introduzione e determinazione dell'oggetto di indagine. — 2. La valenza delle pronunce sulla giurisdizione secondo il sistema processuale italiano. — 3. La sentenza *Interedil* e la sua incidenza sulla portata delle pronunce sulla giurisdizione emesse, dalla Cassazione, all'esito di un regolamento preventivo di giurisdizione. — 4. La sentenza *Gothaer* e l'efficacia meramente endoprocessuale delle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito.

1.– Come noto¹, il primato del diritto eurounitario fa sì che il principio dell'autonomia processuale degli Stati membri sia temperato dai principi di effettività (ad oggi espressamente sancito dall'art. 19 del Trattato UE nonché dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) ed equivalenza, ambedue elaborati a livello europeo per garantire che le situazioni giuridiche soggettive di matrice europea ottengano adeguata protezione giurisdizionale all'interno degli Stati membri.

Lo strumento mediante il quale il diritto processuale (per quel che qui interessa: il diritto processuale civile nazionale) è reso conforme a tali canoni è il rinvio pregiudiziale interpretativo *ex art.* 267 Trattato FUE.

Nell'ultimo decennio gli interventi della Corte del Lussemburgo che hanno determinato una compressione dell'autonomia processuale degli Stati membri hanno avuto un incremento, tant'è che la dottrina si è chiesta, sempre con maggiore insistenza, se il principio dell'autonomia processuale non sia ormai una vuota etichetta, un paradiso perduto.

La finalità che con questo scritto ci proponiamo è quella di provare a dare una risposta a a tale quesito in riferimento ad un particolare settore del diritto processuale civile: quello della giurisdizione.

Cercheremo di verificare in che modo il dialogo tra giudice nazionale e Corte di giustizia, attuato tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale interpretativo di cui all'art. 267 Trattato FUE, abbia inciso sull'autonomia processuale degli Stati membri in punto di giurisdizione e, in particolare: vuoi sul modo con cui, all'interno del nostro ordinamento, sono disciplinati gli effetti delle pronunce italiane in tema di giurisdizione, vuoi sulla funzione del regolamento preventivo di giurisdizione.

Per le nostre finalità saranno prese ad esame:

1) le pronunce declinatorie della giurisdizione italiana emesse da giudici di merito o dalla Cassazione;

2) le pronunce affermative della giurisdizione italiana rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione.

Viceversa, non saranno prese ad esame le sentenze che abbiano deciso il merito della causa e che con ciò –secondo l'orientamento di legittimità inaugurato nel 2008, che ha ridisegnato la portata dell'art. 37 c.p.c.², poi recepito

¹ In luogo di molti v. N. Trocker, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011, spec. p. 121 ss. e A. M. Romito, *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali*, Bari, 2015, spec. p. 62 ss.; G. Greco, *A proposito dell'autonomia procedurale degli stati membri*, in *Riv. dir. pubbl. com.*, 2014, p. 1 ss.; D. U. Galetta, *L'autonomia procedurale degli Stati membri dell'Unione europea: Paradise Lost?*, Torino, 2009, spec. p. 15 ss.; Ead., *Autonomia procedurale e dialogo costruttivo fra giudici alla luce della sentenza «Melki»*, in *Dir. Unione Europea*, 2011, p. 223 ss.; M. Giavazzi, *L'effetto preclusivo del giudicato: la corte di giustizia chiarisce il proprio pensiero - L'autonomia procedurale non è dunque un paradiso perduto*, *ivi*, 2015, p. 237 ss.

² V. Cass., sez. un., 17 luglio 2008, n. 19600, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1032 con nota di S. A. Villata, *Efficacia «panprocessuale» della pronuncia implicita sulla giurisdizione contenuta in sentenza di merito passata in giudicato?*, cui hanno fatto immediatamente eco Cass, sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, in

nel testo dell'art. 9 del codice del processo amministrativo– abbiano implicitamente pronunciato sulla giurisdizione, reputandola sussistente.

2.– Tre sono i dati normativi solitamente presi in considerazione per delineare la portata delle pronunce sulla giurisdizione all'interno del nostro ordinamento. Si tratta, segnatamente:

— dell'art. 382 c.p.c., a mente del quale la Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando quando occorre, il giudice competente;

— dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 che si occupa della *translatio iudicii* tra giudice ordinario e giudici speciali³, affermando che le sole pronunce sulla giurisdizione rese dalla Corte di cassazione (a sezioni unite) sono vincolanti per ogni giudice e per le parti anche in altro processo;

— e, infine, dell'art. 362, n. 1, c.p.c., il quale presuppone la sussistenza di conflitti positivi o negativi tra giudici ordinari e giudici speciali.

In forza di tali disposizioni, la giurisprudenza⁴ e la dottrina maggioritaria⁵ ritengono che le pronunce declinatorie della giurisdizione emesse da giudici

Foro it., Rep. 2008, voce *Tributi in genere*, n. 1478; Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019, in *Foro it.*, 2009, I, 806, con nota di R. Poli, *Le sezioni unite e l'art. 37 c.p.c.* L'orientamento giurisprudenziale *de quo* è ormai divenuto prevalente. Tra le tante, cfr. Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9693, ivi, Rep. 2013, voce *Cosa giudicata civile*, n. 13; Cass., sez. un., 9 maggio 2016, n. 9280, ivi, Rep. 2006, voce *Giurisdizione civile*, n. 114; Cass. 4 agosto 2017, n. 19498, ivi, Rep. 2017, voce *Cosa giudicata civile*, n. 9.

In dottrina, sulla tematica del giudicato implicito in tema di giurisdizione cfr. V. Carbone, *Il giudicato implicito sulla giurisdizione evita l'abuso del processo*, in *Corriere giur.*, 2012, p. 407 ss.; C. Delle Donne, *L'art. 37 c.p.c. tra giudicato implicito ed «evoluzione in senso dispositivo della giurisdizione»: a margine di recenti applicazioni della ragionevole durata del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 735 ss.; A. Carratta, *Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del «giudicato implicito»*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1464 ss.; C. Consolo, *Travagli «costituzionalmente orientati» delle sezioni unite sull'art. 37 c.p.c., ordine delle questioni, giudicato di rito implicito, ricorso incidentale condizionato (su questioni di rito o, diversamente operante, su questioni di merito)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1141 ss.

³ Su cui v. in dottrina, senza pretesa di esaustività, E. Manzo, *Translatio iudicii ed effetto vincolante della declinatoria di giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1306 ss.; C. Consolo, *Translationes giurisprudenziali sulla «riassunzione» (?) intergiurisdizionale ex art. 59*, in *Giusto processo civ.*, 2011, p. 791 ss.

⁴ *Ex multis*: Cass., sez. II, 14 gennaio 2005, n. 703, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 667; Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2005, n. 13768, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Giurisdizione civile*, n. 260; Cass., sez. un., 22 novembre 1999, n. 814, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Cosa giudicata civile*, n. 5; Cass., sez. un., 23 giugno 1995, n. 7088, ivi, Rep. 1995, voce cit., n. 3; Cass., sez. un., 4 novembre 1994, n. 9124, ivi, Rep. 1994, voce cit., n. 4; Cass., sez. un., 27 gennaio 1993, n. 1007, ivi, Rep. 1993, voce cit., n. 6.

⁵ In luogo di molti si confrontino: G. Chioyenda, *Cosa giudicata e preclusione*, in *Saggi di diritto processuale civile*, III, Milano, 1993, Ristampa, p. 231 ss., spec. 269 ss.; V. Andrioli, *Diritto processuale*, I, Napoli, 1979, p. 993 ss.; L. Montesano, *Sull'efficacia panprocessuale delle sentenze civili di Cassazione*, in *Temi*, 1971, p. 740 ss.; S. Menchini, *Il giudicato civile*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile diretta da Andrea Proto Pisani*, Torino, 1988, p. 277 ss.; Id., voce *Regiudicata civile*, in *Digesto civ.*, Torino, 1997, XVI, p. 404 ss., spec. p. 419; E. Redenti, *Il giudicato sul punto di diritto*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, I, Milano, 1962, p. 291 ss. nonché, con esclusivo riferimento al provvedimento conclusivo del regolamento di giurisdizione, G. Trisorio Liuzzi, *Regolamento di giurisdizione*, in *Digesto civ.*, Torino, 1997, vol. XVI, p. 507 ss.

Sussiste, però, un altro orientamento, ad oggi minoritario, che, nonostante il tenore delle tre disposizioni richiamate nel testo, è propenso a ritenere che tutte le pronunce sulla giurisdizione, anche quelle emesse dai giudici di merito dovrebbero avere valenza extraprocessuale. C. Ferri, *In tema di giudicato sulla giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 350; Id., *Note in tema di pronunce sulla giurisdizione*,

di merito abbiano una valenza meramente endoprocessuale, limitata al giudizio in cui sono state pronunciate.

Per contro, le pronunce sulla giurisdizione emesse dalla Cassazione (sia che affermino, sia che declinino la giurisdizione del giudice ordinario) hanno valenza extraprocessuale, essendo idonee a produrre efficacia panprocessuale ma non di giudicato sostanziale. Infatti, secondo un noto insegnamento chiovendiano, solo le sentenze attributive di un bene della vita passano in giudicato sostanziale. L'efficacia panprocessuale, oltre che per il suo oggetto, eminentemente di rito, si distingue dal giudicato sostanziale per la sua inidoneità a resistere allo *ius superveniens* retroattivo.

La valenza extraprocessuale delle pronunce sulla giurisdizione della Corte di cassazione si giustifica trattandosi di organo istituzionalmente regolatore della giurisdizione. Siffatta funzione è valorizzata, in particolare, nel contesto dell'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione, la cui finalità è consentire l'ottenimento di una statuizione sulla giurisdizione *in limine litis*.

Il modo con cui il diritto processuale italiano configura la valenza delle pronunce sulla giurisdizione non è la risultante una opzione ontologica, bensì è frutto di una scelta discrezionale: altri legislatori europei, quali, ad esempio la Francia e la Germania⁶, hanno effettuato una scelta diversa, ossia quella di attribuire anche alle pronunce di rito emesse dai giudici di merito valenza extraprocessuale, *recte*: valenza di giudicato sostanziale.

Ebbene, siffatto assetto, nonostante la asserita vigenza del principio dell'autonomia processuale degli Stati membri, è stato –per certi aspetti– messo in crisi da due pronunce interpretative della Corte di giustizia rese nei casi *Interedil* e *Gothaer*.

3.– Con la sentenza *Interedil* del 20 ottobre 2011⁷, originata da un rinvio pregiudiziale posto in essere dal tribunale di Bari, la Corte di giustizia ha

Pavia, 1968, p. 99 ss. *cui adde* R. Marengo., *Oggetto ed effetti delle pronunce sulla giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 335 ss.

⁶ In Germania ed in Francia –a differenza di quanto si verifica in Italia– le decisioni sulla giurisdizione passate in giudicato formale hanno una generale valenza extraprocessuale, anche se emanate da giudici di merito.

Per approfondimenti sulla situazione tedesca, cfr., in luogo di molti, L. Rosenberg, K. H. Schwab, P. Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17 Auflage, München, 2010, p. 873 ss.

In Francia, v. l'art. 480 del locale codice di procedura civile secondo cui «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche».

Ulteriori indicazioni circa la vocazione extraprocessuale delle pronunce francesi e tedesche sulla giurisdizione sono rinvenibili, in lingua italiana, in C. Consolo, *Il cumulo condizionale di domande. I. Struttura e funzione*, Padova, 1985, p. 177, nota 108 e M. Fornaciari, *Presupposti processuali e giudizio di merito*, Torino, 1996, p. 45, nota 91.

⁷ C. Giust. UE, sentenza 20 ottobre 2011, causa C-396/09, *Interedil*, s.r.l. *Foro it.*, 2011, IV, c. 537 con nota di E. D'Alessandro, *L'ordinanza conclusiva del regolamento di giurisdizione capitola dinanzi alla «primauté» del diritto dell'Unione europea* ed altresì commentata da E. M. Barbieri, *Considerazioni sull'autorità del giudicato nazionale nel diritto comunitario dopo il caso Interedil*, in *Dir. proc. amm.*, 2012, p. 354 ss.; L. Panzani, *La nozione di COMI nella disciplina comunitaria dell'insolvenza transfron-*

“vulnerato” la valenza vincolante (endoprocessuale e panprocessuale) delle pronunce della Corte di cassazione sulla giurisdizione in nome della *primauté* del diritto eurounitario, conseguentemente depotenziando la finalità dell’istituto del regolamento preventivo di giurisdizione nonché la funzione della Corte di cassazione quale organo regolatore della giurisdizione, limitatamente ai casi in cui la giurisdizione italiana si fondi o sia stata negata sulla base di una normativa eurounitaria.

I giudici del Lussemburgo hanno infatti affermato che il diritto dell’Unione osta a che un’autorità giurisdizionale nazionale sia vincolata da una norma di procedura nazionale (segnatamente: l’art. 382 c.p.c.) ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. In altri termini: per la Corte di giustizia la portata applicativa del disposto di cui all’art. 267 trattato FUE –che deve essere la medesima in tutti gli Stati membri e, perciò, non deve soffrire restrizioni per effetto dell’operare del diritto processuale del foro– deve essere garantita anche a costo di arrecare un *vulnus* all’operatività della disposizione processuale di cui all’art. 382 c.p.c.⁸.

Nel caso che ha originato la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, all’esito di un regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di cassazione aveva affermato la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 3 dell’allora vigente reg. C.E. 29 maggio 2000, n. 1346 in materia di insolvenza transfrontaliera per la decisione di una richiesta di fallimento avanzata contro la società *Interedil* che, prima della proposizione della domanda giudiziale da parte dei creditori, aveva però trasferito la propria sede legale fuori Italia.

taliera: i casi Interedil e Rastelli, in *Int’l Lis*, 2012, p. 32 ss.; A. Leandro, *Trasferimento di sede e determinazione del COMI*, in *Rivista di diritto societario*, 2012, p. 77 ss.

Il principio affermato nella sentenza *Interedil* è stato ribadito da C. Giust. UE, 24 maggio 2016, causa C-353/15, *Leonmobili s.r.l.*, a seguito di un rinvio pregiudiziale posto in essere, ancora una volta, dal Tribunale di Bari.

⁸ Del resto, già prima della sentenza *Interedil*, C. Giust. UE, sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, *Elchinov*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2011, p. 540 aveva affermato che il diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, cui spetti di decidere a seguito di un rinvio da parte di un organo giurisdizionale superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato, ai sensi del diritto processuale nazionale, da valutazioni formulate in diritto dall’istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione dal medesimo giudice richiesta alla Corte di giustizia, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione. Conforme C. Giust. UE, 15 gennaio 2013, causa C-416/10, *Krizan*, in *Int’l Lis*, 2013, p. 24 con nota di G. Raiti, *Dopo Elchinov ed Interedil, Krizan: ribadita l’incompatibilità con il diritto dell’Unione del vincolo processuale interno all’enunciato in iure della corte superiore*, secondo l’articolo 267 del Trattato FUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale di ultima istanza ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giudice.

Dopo la conclusione del regolamento di giurisdizione era intervenuta una sentenza interpretativa della Corte di giustizia (sentenza *Eurofood*⁹) che, nell'attribuire valore, ai fini della determinazione dello Stato membro munito di giurisdizione, alla ubicazione della sede legale della impresa al momento dell'apertura della procedura di insolvenza, aveva dato una diversa interpretazione della disposizione del reg. C. E. 29 maggio 2000, n. 1346 su cui era stata radicata la giurisdizione italiana. Nel dispositivo della sentenza *Eurofood* si legge infatti che «quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell'art. 3 n. 1, seconda fase, del reg. C. E. consiglio 29 maggio 2000 n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di detta controllata è collocato nello stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria; ciò potrebbe, in particolare, valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello stato membro in cui è collocata la sua sede sociale; per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal regolamento».

La sopravvenienza della pronuncia pregiudiziale interpretativa aveva indotto il tribunale di Bari (dinanzi al quale la procedura di fallimento aveva continuato il suo corso, stante l'affermata sussistenza della giurisdizione italiana) a dubitare della correttezza della soluzione assunta dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione.

Il tribunale di Bari avrebbe potuto assimilare la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia ad uno *ius superveniens* retroattivo¹⁰ e, conseguentemente, ritenerla prevalente sulla statuizione sulla giurisdizione della Cassazione (che, avendo efficacia panprocessuale, non resiste *allo ius superveniens* retroattivo) ma evidentemente ha scelto di percorrere un'altra strada e, proprio per questo, considerando l'art. 382 c.p.c. di ostacolo alla operatività dell'art. 267 Trattato FUE, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia che,

⁹ C. Giust. UE, sentenza 2 maggio 2006, causa C- 341/04, in *Int'l Lis*, 2006, p. 123 con nota di L. Baccaglioni, *Il caso «Eurofood»: giurisdizione e litispendenza nell'insolvenza transfrontaliera*.

¹⁰ Come hanno ritenuto di fare Cass., sez. lav., 12 settembre 2014, n. 19301, in *Foro it.*, 2015, I, c. 3992 e Cass. civ., sez. trib., 2 luglio 2014, n. 15032, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Cassazione civile*, n. 146. La qualificazione delle pronunce della Corte di giustizia in termini di *ius superveniens* retroattivo stride, però, con la qualificazione, che la medesima giurisprudenza di legittimità utilizza, delle pronunce pregiudiziali interpretative come sentenze di mero accertamento che chiariscono retroattivamente il significato che una determinata normativa europea ha avuto dal giorno della sua emanazione. Per ulteriori indicazioni sia consentito rinviare a E. D'Alessandro, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012, p. 257, nota 94.

in effetti, in nome della primazia del diritto eurounitario, lo ha dichiarato cedente e, dunque, disapplicabile a favore dell'art. 267 Trattato FUE¹¹.

L'esito era prevedibile dopo che, già nel lontano 1974, con la sentenza *Rheinmühlen* la Corte di giustizia affermò che il giudice nazionale non di ultima istanza può disapplicare le norme processuali nazionali che gli impediscono di effettuare un rinvio pregiudiziale interpretativo in quanto lo vincolano alla decisione di una questione di diritto effettuata, nel medesimo processo, da un'autorità giurisdizionale di grado superiore. Evidentemente, i giudici del Lussemburgo mostrano di assimilare la valenza delle pronunce di mero rito in punto di giurisdizione al principio di diritto della Corte di cassazione¹² e non già alla disciplina del giudicato sostanziale.

In tal modo, in nome della *primauté* del diritto eurounitario e della necessità di addivenire ad una uniforme operatività dell'art. 267 Trattato FUE, la Corte di giustizia ha inciso sull'autonomia del diritto processuale civile italiano, indirettamente "mettendo in crisi" il ruolo del regolamento preventivo di giurisdizione quale istituto finalizzato ad ottenere *in limine litis* una statuizione sulla giurisdizione e vulnerando, al contempo, il ruolo della Corte di cassazione quale organo istituzionale regolatore della giurisdizione italiana, quante volte quest'ultima sia correlata ad una norma eurounitaria (chè in questi casi spetta alla Corte del Lussemburgo la uniforme interpretazione di tali previsioni).

Si consideri, infatti, che la portata della pronuncia *Interedil* appare ben più incisiva di quanto possa sembrare a prima lettura: il principio sancito nel suo dispositivo sembra invero applicabile ogni volta che la Corte di cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, affermi o neghi la sussistenza della giurisdizione italiana riferendosi ad una normativa europea (e non necessariamente al solo reg. C.E. 29 maggio 2000, n. 1346), l'ordinanza conclusiva del giudizio sarà suscettibile di essere rimessa in discussione in forza dell'art. 267 Trattato FUE¹³.

La portata della sentenza *Interedil* appare altresì invocabile in presenza di altre fattispecie, anch'esse non direttamente poste all'attenzione della Corte di giustizia nella vicenda che ha occasionato la pronuncia *de qua*. Sembra ad esempio che:

¹¹ Segnatamente, il punto 1 del dispositivo della sentenza *Interedil* afferma che: «Il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte»

¹² Cit *supra* nota n. 8.

¹³ Infatti, la vicenda *Interedil* è stata conclusa dal Tribunale di Bari con sentenza 8 luglio 2013, inedita, declinatoria della giurisdizione italiana. La pronuncia è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione ma il ricorso è stato rigettato da Cass. 15 giugno 2015, n. 12317 poiché "il Tribunale di Bari, una volta che aveva investito la Corte di Giustizia sulla questione pregiudiziale e questa aveva ritenuto di pronunciarsi su di essa non poteva non attenersi ai principi stabiliti da quella Corte".

A) quando il giudice della causa di merito non concordi con il tenore dell'ordinanza conclusiva del regolamento di giurisdizione (emessa senza preventivo rinvio pregiudiziale a Lussemburgo) reputandola non conforme al tenore del regolamento eurounitario su cui, a seconda dei casi, dovrebbe fondarsi o essere negata la giurisdizione italiana, in nome della *primauté* del diritto eurounitario e della necessità di una sua corretta ed uniforme interpretazione all'interno dello spazio giudiziario comune, potrà (ma non dovrà, in quanto non giudice di ultima istanza) disapplicare il disposto di cui all'art. 382 c.p.c. (*i.e.* potrà ritenersi non vincolato dalla statuizione della Cassazione conclusiva del regolamento di giurisdizione), rimanendo libero di effettuare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 Trattato FUE, per avere delucidazioni, con obbligo di attenersi al contenuto della sentenza pregiudiziale interpretativa, anche se di tenore contrario all'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione¹⁴;

B) quando la pronuncia della Corte di giustizia, originata da rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 Trattato FUE posto in essere in un differente giudizio e rilevante per l'interpretazione della norma eurounitaria su cui, a detta dell'attore, si fonderebbe la giurisdizione italiana sia antecedente alla pubblicazione dell'ordinanza conclusiva del regolamento di giurisdizione, e vada di diverso avviso rispetto al tenore dell'ordinanza *de qua*, in base al principio desumibile dal dispositivo della sentenza *Interedil*, il giudice di merito potrà "non tenere conto" della statuizione della Corte di cassazione (disapplicando l'art. 382 c.p.c.) ed interpretare la norma di matrice eurounitaria, su cui si fonda (o deve essere negata) la giurisdizione italiana, nel senso indicato dalla pronuncia della Corte di giustizia.

Del resto, a voler ritenere non percorribile *l'iter* appena illustrato (*i.e.* non direttamente applicabile il precedente interpretativo della Corte di giustizia), sulla base di quanto affermato in *Interedil* si dovrà almeno ammettere la possibilità, per il giudice italiano di merito, di effettuare un nuovo rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 Trattato FUE; rinvio che, probabilmente, sarebbe definito con ordinanza, stante la sussistenza di un precedente sulla medesima *quaestio juris*. Con buona pace delle ragioni di economia processuale;

C) tutte le volte in cui, all'esito di un regolamento preventivo di giurisdizione, la giurisdizione italiana sia stata riconosciuta dalla Corte di cassazione in virtù di una norma eurounitaria autonomamente interpretata dal giudice nazionale di vertice, qualora, durante la prosecuzione del giudizio di merito, sopravvenga una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia (avente tenore difforme e) concernente quella stessa norma su cui si fonda la

¹⁴ «il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà conferitagli dall'articolo 267 TFUE è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall'interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore qualora ritenga, alla luce di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione»: C Giust. UE, sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, *Elchinov*, cit., punto 30 della motivazione; C. Giust. UE, 15 gennaio 2013, causa C-416/10, *Krizan*, cit., punto 69 della motivazione.

giurisdizione italiana, sarà possibile, per il giudice di merito, fare riferimento all'interpretazione datane dalla Corte di Lussemburgo, a discapito della statuizione della Corte di cassazione conclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione.

La fattispecie *sub C* ne fa presagire una ulteriore, oltremodo problematica:

D) si immagini, infatti, che la sussistenza della giurisdizione italiana in base ad una norma eurounitaria sia stata affermata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e che, per l'effetto, il giudice di merito abbia chiuso il giudizio (per l'appunto) nel merito, con una decisione passata in giudicato. Si immagini ancora che quella statuizione di merito (resa sul presupposto della sussistenza della giurisdizione italiana) sia invocata in un diverso processo, tra le stesse parti, avente ad oggetto un diritto dipendente da quello, pregiudiziale, accertato dal primo giudicato (*relazione di pregiudizialità tecnica-dipendenza*). In alternativa si può immaginare che nel secondo giudizio tra le stesse parti sia invocato un effetto giuridico derivante dal medesimo contratto (*relazione di pregiudizialità in senso logico*) accertato come esistente –quale antecedente logico necessario– dal primo giudicato, reso sul presupposto della sussistenza della giurisdizione italiana in base ad una norma eurounitaria.

Potrà la parte interessata contestare l'efficacia positiva spiegata dal primo giudicato nel processo pendente –avente ad oggetto un diritto dipendente ovvero un ulteriore effetto giuridico nascente dal contratto di cui sia stata già accertata con giudicato la validità ed efficacia– invocando gli effetti della sentenza *Interedil* –i.e. affermando che il primo giudicato non è utilizzabile nel secondo processo, in quanto la statuizione sulla giurisdizione della Cassazione, su cui il giudicato di merito si basa, deriva da una erronea interpretazione della normativa eurounitaria:

i) come accertato da una sopraggiunta sentenza pregiudiziale interpretativa della Corte di giustizia, o

ii) come da acclarare tramite rinvio pregiudiziale da predisporre, a cura del giudice adito, ai sensi dell'art. 267 Trattato FUE?¹⁵.

Se, prendendo spunto da qualche precedente giurisprudenziale¹⁶, si sceglie di equiparare le sentenze interpretative della Corte di giustizia allo *jus superveniens* retroattivo, al quesito dovrà essere data risposta positiva, quanto meno nel caso *sub i*).

Questo, in tale ipotesi, il ragionamento: la pronuncia del giudice di Lussemburgo, in quanto *jus superveniens* retroattivo, caduca la statuizione della cassazione sulla giurisdizione, che ad esso non resiste. Ciò comporta, *ex art.*

¹⁵ Analoga questione potrà porsi quando il giudicato sul diritto pregiudiziale o sull'antecedente logico necessario contenga un giudicato implicito sulla giurisdizione.

¹⁶ *Supra*, nota n. 10. *Si vis v.* le nostre osservazioni critiche contenute nel contributo monografico ivi citato.

336, 2° comma, c.p.c.¹⁷, *i.e.* per effetto della efficacia espansiva esterna, anche la caducazione della statuizione sul diritto pregiudiziale.

Il tutto con buona pace (non soltanto della valenza delle statuizioni sulla giurisdizione a cui il nostro ordinamento attribuisce valenza panprocessuale, ma anche) del principio della certezza del giudicato che, in tal modo, si vede esposto ad un imprevedibile pericolo di caducazione *ex post*.

Se, invece, come a chi scrive appare preferibile, si ritiene che le sentenze interpretative della Corte di giustizia non siano equiparabili ad uno *ius superveniens* retroattivo (in quanto dichiarano quale è il significato che una determinata norma eurounitaria ha fin dal momento della sua entrata in vigore, formalmente senza alcuna innovazione dal punto di vista normativo) e non siano, perciò, in grado di travolgere l'efficacia panprocessuale della statuizione sulla giurisdizione della Corte di cassazione, vi è forse un "pertugio" che consente la protezione del giudicato nazionale di merito e del suo valore di certezza. Il "pertugio" passa per la valorizzazione di quelle pronunce della Corte di giustizia che, in diversi settori della cooperazione giudiziaria civile, esclusa la materia particolare degli aiuti di Stato, hanno a più riprese sostenuto che il diritto dell'Unione europea, mentre impone di far capitolare il principio di diritto o la pronuncia sulla giurisdizione, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione per porre rimedio ad una violazione del diritto eurounitario¹⁸. Siffatta valorizzazione consente di ritenere preclusa, a salva-

¹⁷ Lo stesso dicasi con riferimento alle ipotesi in cui il giudicato sul diritto pregiudiziale o sull'antecedente logico necessario contenga un giudicato implicito sulla giurisdizione, in base all'orientamento giurisprudenziale secondo cui le sentenze dei giudici ordinari di merito, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare efficacia panprocessuale in punto di giurisdizione, determinandone l'incontestabilità nei successivi giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e «coperte»: così, *ex multis*, Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26620, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Cosa giudicata civile*, n. 11; Cass., sez. un., 19 luglio 2006, n. 16462, *ivi*, Rep. 2006, voce *cit.*, n. 3; Cass., sez. un., ord. 21 aprile 2006, n. 9337, *ivi*, Rep. 2006, voce *cit.*, n. 46.

In tal caso, tuttavia, la caducazione del capo di merito avverrà per effetto dell'art. 336, 1° comma, c.p.c. ossia per effetto dell'operare della cosiddetta efficacia espansiva interna e non già per effetto dell'art. 336, 2° comma, c.p.c.

¹⁸ C. Giust. UE, sentenza 1° giugno 1999, causa C-126/97, *Eco Swiss China Time Ltd. c. Benetton International N V*, in *Foro it.*, 1999, IV, c. 470, con nota di S. Bastianon, *L'arbitrabilità delle controversie antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario*; C. Giust. UE, sentenza 16 marzo 2006, causa C-234/04, *Rosmarie Kapferer c. Schlank & Schick GmbH*, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1021, punto 22 della motivazione; C. Giust. UE sentenza 3 settembre 2009, causa C-2/08, *Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle entrate c. Fallimento Olimpiclub s.r.l.*, 2009, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *cit.*, n. 1663, punto 23 della motivazione; C. Giust. UE, sentenza 6 ottobre 2009, causa C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones S L c. Nogueira*, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *cit.*, n. 2148; C. Giust. UE, sentenza 6 ottobre 2015, causa C-69/14, *Drago Constantin Târ ia c. Statul român e Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Autovehiculelor*, *ivi*, Rep. 2015, voce *cit.*, n. 495, punti 28 e 29 della motivazione; C. Giust. UE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-507/08, *Commissione europea c. Repubblica slovacca*, *ivi*, Rep. 2011, voce *cit.*, n. 1444, punto 60 della motivazione; C. Giust. UE, sentenza 10 luglio 2014, causa C-213/13, *Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. c. Comune di Bari*, *ivi*, Rep. 2014, voce *cit.*, n. 1463, punto 59 della motivazione.

guardia della stabilità del giudicato sostanziale, la possibilità di censurare, nel secondo processo in corso, la sussistenza della giurisdizione del giudice che tale decisione emise, anche se sulla base di una non corretta interpretazione della normativa eurounitaria che gli consentì di reputarsi munito di giurisdizione¹⁹.

4.– La seconda sentenza ad essere presa ad esame, ossia la sentenza *Gothaer*, del 15 novembre 2012²⁰ si presta ad incidere, anch'essa, sul modo con cui il nostro sistema processuale ha tradizionalmente configurato la portata delle pronunce sulla giurisdizione, in particolare quelle emesse da giudici di merito; pronunce che, secondo costante orientamento, all'interno del nostro ordinamento risultano essere prive di valenza extraprocessuale.

L'efficacia extraprocessuale, viceversa, è il presupposto per l'operare dell'istituto del riconoscimento automatico delle sentenze straniere: la pronuncia dotata di una valenza extraprocessuale nel proprio ordinamento di origine, grazie alle norme sul riconoscimento automatico contenute nei regolamenti europei (tra cui, per quel che adesso interessa, il reg. C. E. n. 44 del 2001 e il successivo regolamento U.E. n. 1215 del 2012), vedrà tale efficacia estendersi in tutto lo spazio giudiziario europeo.

In tale contesto, la sentenza *Gothaer* ha risolto una questione interpretativa riguardante l'art. 32 reg. C. E. n. 44/2001, all'epoca in vigore. Ai giudici del Kirchberg era stato chiesto, da parte del Landgericht di Brema, se la no-

In dottrina, a commento del caso *Olimpiclub v. R. Caponi, Corti europee e giudicati nazionali*, http://www.astrid-online.it/rassegna/11-01-2010/Caponi_Rel-Congresso-Ass-processo-civile_25-26_09_09; C. Consolo, *Il percorso della corte di giustizia, la sentenza «Olimpiclub» e gli eventuali limiti di diritto europeo all'efficacia esterna ultrannuale del giudicato tributario (davvero ridimensionato in funzione antilussuiva iva del divieto comunitario di abusi della libertà negoziale?)*, in *Riv. dir. trib.*, 2010, I, p. 1143 ss.; F. Fradeani, *Di nuovo il giudicato sostanziale di fronte alla corte di giustizia Ce: il caso «Olimpiclub»*, in *Dir. e pratica trib.*, 2010, II, p. 781 ss.

Sul caso *Asturcom*, senza pretesa di completezza, cfr. G. Lo Schiavo, *La Corte di giustizia ridimensiona progressivamente il principio nazionale di cosa giudicata*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2010, p. 287 ss.

Infine a commento della sentenza *Pizzarotti v. V. Ferraro, L'intangibilità del giudicato amministrativo e il diritto europeo: le recenti pronunce della Corte di giustizia*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2014, p. 1065 ss.; C. Romano e D. Conti, *Il ritorno dell'intangibilità del giudicato?*, in *Corriere trib.*, 2014, p. 3165 ss.

¹⁹ Cfr. in tal senso il punto 28 della motivazione della sentenza *Elchinov*, cit. «occorre sottolineare che la facoltà attribuita al giudice nazionale dall'art. 267, secondo comma, TFUE, di chiedere un'interpretazione pregiudiziale della Corte prima di disapplicare, eventualmente, istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che risultassero in contrasto con il diritto dell'Unione non può trasformarsi in un obbligo». Conf. C. Giust. UE, sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07, *Kücükdeveci*, in *Racc.* 2010, p. I-365, punti 54 e 55 della motivazione.

²⁰ C. Giust. UE, sentenza 15 novembre 2012, causa C-456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung A G c. Samskip GmbH*, in *Foro it.*, 2013, IV, 32, con nostra nota, *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la corte di giustizia impone limiti di efficacia europei*; in *Int'l Lis*, 2014, p. 16 ss. con nota di D. Dalfino, *Un giudicato «europeo» sulla competenza giurisdizionale?*; in *Dir. comm. internaz.*, 2013, p. 1085 ss. con nota di A. Henke, *Verso una nozione europea di res iudicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*; in *Iprax*, 2014, p. 163 con nota critica, a p. 136 ss., di H. Roth, *Europäischer Rechtskraftbegriff im Zuständigkeitsrecht?* ed altresì commentata criticamente da T. Koops, *Der Rechtskraftbegriff der EuGVVO – Zur Frage der Unvereinbarkeit der Entscheidung Gothaer Allgemeine Versicherung .J. Samskip GmbH mit der EuGVVO*, *ivi*, 2018, p. 11 ss.

zione di “decisione” riconoscibile di cui all’art. 32 reg. C.E. n. 44/2001 fosse riferibile, oltre che alle pronunce di merito, anche a quelle di rito con cui il giudice di uno Stato membro declini la propria giurisdizione o competenza giurisdizionale a favore di altro Stato membro ovvero di uno Stato terzo. Nel caso di specie si trattava di una pronuncia declinatoria della giurisdizione per sussistenza di una clausola attributiva della giurisdizione contenuta in una polizza di carico con la quale la *potestas decidendi* era stata conferita ad un giudice islandese, *i.e.* ad un giudice di un ordinamento non facente parte dell’Unione europea e tuttavia vincolato dalla Convenzione di Lugano del 2007, siglata dall’allora Comunità, le cui disposizioni sulla competenza giurisdizionale coincidono con quelle del reg. C.E. n. 44/2001.

La Corte di giustizia ha risposto al quesito affermando che sono idonee a circolare ai sensi dell’art. 32 reg. C.E. n. 44/2001 anche le decisioni declinatorie della giurisdizione per sussistenza di una clausola attributiva della giurisdizione²¹.

I giudici del Lussemburgo sono quindi passati all’esame del secondo e del terzo quesito formulati dal Landgericht di Brema, ambedue finalizzati a conoscere quale fosse la portata preclusiva di una decisione in rito declinatoria di giurisdizione per sussistenza di una clausola attributiva della *potestas decidendi* sottoscritta dalle parti.

Si noti fin da ora che, nel caso di specie, la pronuncia declinatoria della giurisdizione emessa dalla Corte d’appello di Anversa, per diritto processuale nazionale, aveva autorità di cosa giudicata sostanziale, *i.e.* era munita di una valenza extraprocessuale che la rendeva idonea ad estendere i propri effetti anche all’interno di altri Stati membri²².

Ciò posto, si poneva dunque un unico dubbio ossia se tale provvedimento fosse vincolante:

A) solo per la sua parte negativa, *i.e.* per la sola parte in cui il giudice belga aveva declinato la propria giurisdizione, in modo da impedire ad altri giudici dello spazio europeo di affermare la sussistenza della giurisdizione belga; oppure

B) anche per la parte riguardante il c.d. antecedente logico della decisione, quella concernente l’accertamento della validità ed efficacia della clausola di deroga alla giurisdizione.

²¹ Avevano già optato per la soluzione prescelta dalla Corte di giustizia, nell’ambito della dottrina italiana, S. Bariatti, *What are judgments under the 1968 Brussels Convention?*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2001, p. 9 ss.; P. Franzina, *Successive Proceedings over the Same Cause of Action: A Plea for a New Rule on Dismissal for Lack of Jurisdiction?*, in F. Pocar, I. Viarengo, F. Villata, *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 253 ss., spec. p. 257 ss.; F. Salerno, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (Ce) n. 44/2001*, 3 ed., Padova, 2006, spec. p. 247 ss.

²² Cfr. gli art. 24 («*toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée*») e 25 («*L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande*») del code judiciaire belga.

In effetti, quando il giudice di uno Stato membro si dichiara(va) privo di giurisdizione per mancata integrazione di una delle norme del reg. C.E. n. 44/2001 con cui il legislatore europeo individua(va) i criteri attributivi della giurisdizione (es. l'art. 2 o l'art. 5), per evitare il sorgere di conflitti negativi, era sufficiente far circolare e considerare vincolante la parte negativa di tale *dictum*. Ove, invece, l'autorità giurisdizionale si fosse dichiarata carente di potere decisionale a causa della sussistenza di un valido ed efficace accordo processuale di deroga alla giurisdizione, come nel caso che ha originato la vicenda *Gothaer*, la situazione diveniva più complessa. Infatti, come ha osservato la Corte di giustizia, se fosse consentito al giudice di altro Stato membro di considerare come nulla o inefficace una clausola attributiva della giurisdizione che il giudice dello Stato membro di origine ha ritenuto valida ed efficace, una simile affermazione, oltre a far sorgere il rischio di un conflitto negativo di giurisdizioni «rimetterebbe in discussione non soltanto le conclusioni preliminari del giudice dello Stato membro d'origine in merito alla validità della clausola attribuiva di competenza ma anche la decisione di tale giudice di escludere la propria competenza in quanto tale»²³. Ciò si verifica (va), in particolare, tutte le volte in cui la validità ed efficacia dell'accordo attributivo della giurisdizione veniva valutato, dal secondo giudice, sulla base delle medesime disposizioni processuali applicate dal primo, *i.e.* quando si verte (va) entro la sfera di applicazione dell'art. 23 reg. C.E. n. 44/2001 ovvero dell'art. 23 della Convenzione di Lugano del 2007; non, invece, quando la valutazione è posta in essere in base al diritto processuale nazionale.

La Corte di giustizia ha escluso che la soluzione del quesito sia dipendente da come il diritto processuale nazionale dello Stato in cui fu pronunciata la declinatoria di giurisdizione configura la portata oggettiva di tale decisione: se la valenza extraprocessuale è limitata al dispositivo ovvero si estende anche ai motivi della decisione.

Come sottolineato dall'avvocato generale Bot nelle sue conclusioni «lasciare al diritto nazionale il compito di determinare gli effetti connessi ai motivi che dirimono la questione... genera... un'incertezza, per le parti, quanto alla ripartizione delle competenze fra i giudici nazionali suscettibili di essere aditi, e complica il compito del giudice nazionale dinnanzi al quale viene chiesto il riconoscimento»²⁴.

I giudici del Lussemburgo hanno pertanto ritenuto che, al fine di rendere effettivo e funzionale il funzionamento del sistema di riparto di competenze di cui al regolamento C.E. n. 44/2001 (*i.e.* in nome del principio di effettività), fosse necessario derogare alla regola della autonomia processuale degli Stati membri e delineare tali limiti di efficacia a livello europeo, estendendoli

²³ Punto 39 della sentenza *Gothaer*. Meno pertinente appare il richiamo della Corte di giustizia al divieto di riesame nel merito della pronuncia declinatoria della giurisdizione: invero l'accordo di deroga alla giurisdizione, in quanto accordo processuale, attiene al profilo di rito e non già a quello di merito del processo.

²⁴ Punto 79 delle conclusioni dell'avvocato generale Bot presentate il 6 settembre 2012.

anche ai motivi della decisione che costituiscono il fondamento necessario del dispositivo (c.d. antecedente logico necessario). A prescindere da quanto prevede, in proposito, il diritto processuale nazionale. Dunque, con riferimento alla categoria delle decisioni di rito declinatorie della giurisdizione, l'art. 32 reg. C. E. n. 44/2001 conferiva alle decisioni di rito declinatorie della giurisdizione, nel momento in cui le rendeva idonee alla circolazione nello spazio giudiziario comune, nuovi limiti oggettivi di efficacia, uniformemente delineati a livello europeo.

Tuttavia l'entrata in vigore del reg. U.E. n. 1215/2012, per tutti i procedimenti in materia civile e commerciale instaurati a partire dal 10 gennaio 2015 (a prescindere dalla data in cui è stata sottoscritta la clausola attributiva della giurisdizione), ha ormai reso tendenzialmente irrilevante la portata della sentenza *Gothaer* in riferimento allo spazio giudiziario europeo. Ciò in quanto, dal tenore dell'art. 31 reg. U.E. n. 1215/2012 si evince che il giudice indicato dalla clausola attributiva della giurisdizione è l'unico a poter vagliare la validità sostanziale e formale della clausola stessa, dovendo le altre autorità limitarsi a sospendere il giudizio e a declinare la giurisdizione, senza pronunciarsi sulla validità della clausola²⁵. Dopodiché, la verifica sulla validità dell'accordo attributivo della giurisdizione posta in essere dal giudice in esso indicato sarà vincolante per tutti i giudici dell'Unione in base all'art. 31, par. 3, reg. U.E. n. 1215/2012 («Se l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo ha accertato la propria competenza in base all'accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima»), senza necessità di richiamarsi alle norme sul riconoscimento delle sentenze di merito (artt. 36 ss. reg. U.E. n. 1215/2012).

La portata della sentenza *Gothaer* resta però intatta in caso di operatività della Convenzione di Lugano del 2007, il cui testo corrisponde a quello del reg. C.E. n. 44/2001, ossia nei rapporti tra l'Italia e i paesi Efta (Svizzera, Norvegia, Islanda).

In un siffatto contesto, per effetto della giurisprudenza *Gothaer*, l'ordinanza con cui la Corte di cassazione risolve un regolamento preventivo di giurisdizione dichiarando, ad esempio, la carenza della giurisdizione italiana per la controversia *x* vertente tra Tizio e Caio a causa della sussistenza di un accordo che conferisce la *potestas decidendi* all'autorità giurisdizionale svizzera, vincolerà il giudice di uno Stato Efta, dinanzi a cui sia successivamente proposta la medesima controversia, in riferimento alla valutazione posta in essere dalla Cassazione sulla sussistenza e validità di tale accordo processuale, ed in ordine alla sua vincolatività per Tizio e Caio. Si tratta, si noti, di una

²⁵ Sugli accordi attributivi di giurisdizione nel sistema del reg. U.E. n. 1215/2012 v., senza pretesa di completezza, L. Penasa, *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del reg. n. 1215/2012 (Bruxelles bis)*, in *Int'l Lis*, 2013, p. 117 ss.; Id., *La priorità riconosciuta al giudice eletto in via esclusiva dalle parti in base al Regolamento UE n. 1215/2012*, http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Penasa.pdf; C. Silvestri, *Gli accordi sulla giurisdizione nella nuova disciplina degli artt. 25 e 31 nel reg. 1215/2012*, in *International Journal of Procedural Law*, Volume 5 (2015), p. 16 ss.

valenza extraterritoriale di cui il provvedimento conclusivo del regolamento di giurisdizione sarebbe stato privo in base al mero diritto processuale civile italiano.

Ben più problematico, invece, è determinare la valenza delle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse da un giudice italiano di merito che considerino valido ed efficace ovvero invalido e non efficace un accordo attributivo della giurisdizione a favore di uno Stato Efta o di altro Stato membro, quando la causa sia successivamente instaurata in un paese Efta.

Due le possibili alternative:

1) ritenere che siffatte pronunce possano circolare nello Stato Efta in forza della Convenzione di Lugano solo se provviste di valenza extraprocessuale nell'ordinamento in cui furono emesse; requisito non integrato nel nostro ordinamento, in cui le pronunce declinatorie della giurisdizione emesse da giudici di merito non hanno valenza panprocessuale, oppure

2) comprimere ulteriormente l'autonomia processuale degli Stati membri e sostenere che la sentenza *Gothaer*, che ha delineato uno statuto europeo dei limiti oggettivi di efficacia delle pronunce declinatorie di giurisdizione, abbia voluto istituire anche ed *in primis* un regime europeo di efficacia di tali decisioni; soluzione, quest'ultima, che pare quella maggiormente compatibile con l'obiettivo della sentenza *Gothaer* e con il tenore delle conclusioni dell'avvocato generale. Sarebbe, cioè, l'art. 32 della Convenzione di Lugano a munire tutte le decisioni declinatorie della giurisdizione di una valenza extraprocessuale che le rende idonee alla circolazione all'interno dei territori degli Stati siglatari. Se così fosse, la declinatoria di giurisdizione emessa, ad esempio, dal tribunale di Milano per sussistenza di un valido accordo attributivo di giurisdizione a favore del giudice di Lugano sarebbe vincolante in territorio svizzero ma non anche per il tribunale di Torino o per quello di Roma. In tal modo, però, si creerebbe una incongruenza di sistema che potrebbe condurre ad una rimediazione della scelta effettuata dal nostro ordinamento, ossia quella di attribuire valenza panprocessuale alle sole statuizioni sulla giurisdizione della Corte di cassazione. Si tratterebbe di una rimediazione volontariamente posta in essere dal nostro ordinamento, *i.e.* nel rispetto del principio dell'autonomia processuale degli Stati membri, sebbene non propriamente spontanea, bensì resa opportuna dalle risultanze del dialogo tra corti *ex art.* 267 Trattato FUE.